



COMUNE DI POGGIRIDENTI

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 13/12/2016

Art. 1 - Patrocinio del Comune

Il Comune è ente a finalità generale, ai sensi dell' art 13 e dell' art 3, secondo comma, del D. Lgs del 18 agosto 2000, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.

Il Comune sulla base di quanto previsto dall'art. 118, ultimo comma della Costituzione ... *omissis*... “*i Comuni favoriscono l'autonomia dell'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”... *omissis*... nonché di quanto previsto dallo Statuto Comunale e dall'art. 8 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono per il perseguimento di finalità di interesse generale per la collettività.

Il Comune, riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale, favorisce quindi l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.

Per il raggiungimento di tale scopi il Comune si avvale, tra gli altri, dell' istituto del patrocinio.

Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta.

Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Art. 2 – Beneficiari

Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:

- soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- soggetti di chiara fama e prestigio.

Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per questo Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni.

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 - Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:

- concessione di patrocinio gratuito;
- concessione di patrocinio oneroso, in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico.

Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

Per patrocinio oneroso si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:

- beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione all'iniziativa proposta;
- beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:
 - concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - prestazioni per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
 - uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.).

Art. 4 - Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio gratuito

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio gratuito devono presentare al Sindaco, almeno 7 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata, istanza sottoscritta dal richiedente, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web del comune, compilato in ogni sua parte.

L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica ecc.) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco, se vi sono gli estremi, concede il Patrocinio e il Responsabile del Procedimento competente adotta tutte le procedure necessarie per la comunicazione al richiedente.

Art. 5 - Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio oneroso

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio oneroso devono presentare al Sindaco istanza sottoscritta dal richiedente, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web del comune, compilato in ogni sua parte.

L'istanza deve essere prodotta con congruo anticipo di almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'iniziativa;

Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere, oltre a quanto indicato nel precedente art. 4, l'indicazione dell'ammontare del contributo richiesto e i costi presunti per la realizzazione dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati da altri soggetti.

E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.

Il Responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria e la sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 6 - Concessione del patrocinio oneroso

La concessione di patrocinio oneroso è approvata dalla Giunta Comunale tenuto conto , di norma, dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico;
- congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
- potenziale richiamo di presenza turistica;
- capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;
- continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
- gratuità di accesso alle attività organizzate;
- presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
- significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.

La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dell'imposta per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa, che sono assoggettate al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ,entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa all'ufficio protocollo, equivale a diniego.

Articolo 7 - Utilizzo dei contributi economici

La concessione di contributi economici comporta l'obbligo di realizzare l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico, nella forma e nelle modalità descritte nell'istanza presentata.

Articolo 8 – Consuntivo

A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, i soggetti beneficiari di contributi economici di cui al presente regolamento, devono presentare una relazione conclusiva della manifestazione e delle spese sostenute.

Articolo 9 - Decadenza e sanzioni

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico;
- non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;

L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio concesso , al fine di tutelare la propria immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento, alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, all'utilizzo del patrocinio e dello stemma comunale il soggetto richiedente e/o Associazione ecc.. non potrà ricevere ulteriori patrocini per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 10 - Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale

I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottengono il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.

Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "*con il Patrocinio del Comune di Poggiridenti*" e eventuale altre indicazioni richieste dall'Amministrazione comunale.

Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale, come indicato al comma precedente, in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Lo stemma comunale dovrà essere riprodotto nel rispetto delle regole grafiche.

Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il promotore della iniziativa, se richiesto dalla Amministrazione comunale, deve sottoporre le bozze al Sindaco per il relativo benessere.

Art. 11 – Disposizioni finali

Nella sezione del sito comunale "Amministrazione trasparente, sottosezione "Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici", anche al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti, verranno riportati i dati relativi ai contributi concessi.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.